

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell'aviazione civile.
- (2) I piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili, nonché su dispositivi di simulazione per addestramento, le persone e le organizzazioni che partecipano all'addestramento, alle prove e ai controlli eseguiti sui suddetti piloti, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008. A norma del suddetto regolamento i piloti nonché le persone e le organizzazioni che partecipano al loro addestramento possono ottenere i relativi certificati soltanto se soddisfano requisiti essenziali.
- (3) Analogamente, ai piloti può essere rilasciato un certificato medico mentre agli esaminatori aeromedici, responsabili della valutazione dell'idoneità dei piloti sotto il profilo medico, può essere rilasciato un certificato solo

se vengono giudicati conformi ai pertinenti requisiti essenziali. Il regolamento (CE) n. 216/2008, tuttavia, prevede la possibilità che medici generalisti possano svolgere funzioni di esaminatori aeromedici a determinate condizioni e se la normativa nazionale lo permette.

- (4) Gli equipaggi di cabina responsabili dell'esercizio di determinati aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. A norma del suddetto regolamento, gli equipaggi di cabina devono essere periodicamente sottoposti a esami medici diretti a verificare l'idoneità a esercitare in sicurezza i compiti loro assegnati. La conformità è dimostrata tramite un'adeguata valutazione, basata sulle migliori pratiche di medicina aeronautica.
- (5) Il regolamento (CE) n. 216/2008 impone alla Commissione di adottare le necessarie norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per il rilascio di certificati ai piloti nonché ai vari soggetti che partecipano all'addestramento, alle prove e ai controlli per il rilascio di attestati agli equipaggi di cabina e per la valutazione della loro idoneità sotto il profilo medico.
- (6) È necessario stabilire i requisiti e le procedure per la conversione delle licenze nazionali di piloti e ingegneri di volo in licenze di pilota, per garantire che l'autorizzazione a svolgere le loro attività avvenga alle stesse condizioni; anche le qualifiche per le prove in volo dovrebbero essere convertite in conformità al presente regolamento.
- (7) È necessario che gli Stati membri possano riconoscere licenze rilasciate da paesi terzi nei quali è garantito un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario stabilire le condizioni per il riconoscimento di licenze rilasciate da paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

- (8) È necessario stabilire le condizioni per il riconoscimento dell'addestramento già completato al fine di garantire che si tenga conto dell'addestramento iniziato prima dell'applicazione del presente regolamento ai fini dell'ottenimento delle licenze di pilota; andrebbero stabilite anche le condizioni per il riconoscimento delle licenze militari.
- (9) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo, che gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per rilasciare tipologie specifiche di licenze di pilota e di certificati medici non coperte dalle «JAR» (norme aeronautiche comuni) e riconoscere, a determinate condizioni, la validità delle licenze e dei certificati rilasciati, nonché degli esami aeromedici effettuati, prima che si applichi il presente regolamento.
- (10) La direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile ⁽¹⁾ è abrogata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento devono essere considerate misure corrispondenti.
- (11) Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato ed uniforme di sicurezza nell'aviazione civile dell'Unione, le misure attuative devono rispecchiare lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell'addestramento dei piloti e dell'idoneità degli equipaggi sotto il profilo aeromedico. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative adottati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e le Autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009 nonché la legislazione in vigore relativa a un ambiente nazionale specifico.
- (12) L'Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
- conversione delle esistenti licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi;
- 2) la certificazione di persone responsabili dell'addestramento in volo o dell'addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti;
- 3) i diversi certificati medici per piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati medici, privilegi e responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione di certificati medici nazionali in certificati medici comunemente riconosciuti;
- 4) la certificazione di esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali dei medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;
- 5) l'esame periodico aeromedico dei membri dell'equipaggio, nonché le qualifiche delle persone responsabili del suddetto esame.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «licenza a norma della parte FCL»: licenza di personale di volo conforme ai requisiti di cui all'allegato I;
- 2) «JAR»: norme aeronautiche comuni adottate dalle Autorità aeronautiche comuni applicabili alla data del 30 giugno 2009;
- 3) «licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL)»: licenza di pilota da diporto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 216/2008;
- 4) «licenza conforme alle JAR» (norme aeronautiche comuni): licenza di pilota e abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati, rilasciata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell'ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR;
- 5) «licenza non conforme alle JAR»: licenza di pilota rilasciata o riconosciuta da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

- 1) le diverse abilitazioni per licenze di piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze, le condizioni per la

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 21.

- 6) «credito»: il riconoscimento di esperienze o qualifiche precedenti;
- 7) «relazione relativa al credito»: una relazione in base alla quale possono essere riconosciute l'esperienza o le qualifiche precedenti;
- 8) «relazione relativa alla conversione»: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in «licenza conforme alla parte-FCL»;
- 9) «certificato medico di pilota e certificato di esaminatore aeromedico conforme alle JAR» (norme aeronautiche comuni): certificato rilasciato o riconosciuto, a norma della legislazione nazionale e delle procedure conformi alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stato raccomandato per il riconoscimento reciproco nell'ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR;
- 10) «certificato medico di pilota e certificato di esaminatore aeromedico non conforme alle JAR»: certificato rilasciato o riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stato raccomandato per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente.
4. La relazione di conversione deve:
- a) essere elaborata dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di pilota in consultazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («L'Agenzia»);
- b) descrivere i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze dei piloti;
- c) descrivere la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;
- d) indicare per quali requisiti di cui all'allegato I deve essere concesso un credito;
- e) indicare eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze conformi alla parte FCL e eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni.
5. La relazione di conversione include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi esposti alle lettere da a) a e) del paragrafo 4, tra cui copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti. Al momento di sviluppare la relazione di conversione, gli Stati membri mirano a permettere ai piloti, nella misura del possibile, di conservare la stessa portata di attività.

Articolo 3

Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico

Fatto salvo l'articolo 7, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento.

Articolo 4

Licenze nazionali di pilota esistenti

1. Le licenze conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro fino all'8 aprile 2012 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nella parte ARA al più tardi entro l'8 aprile 2017.

2. Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza.

3. Le licenze non conformi alle JAR vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» con abilitazioni o certificati allegati in conformità:

- a) alle disposizioni dell'allegato II; oppure
- b) agli elementi stabiliti in una relazione concernente la conversione.

6. Indipendentemente dai paragrafi 1 e 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.

7. Uno Stato membro può autorizzare un allievo pilota ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima di poter soddisfare tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:

- a) i privilegi si limitano al suo territorio nazionale o a parte di esso;
- b) i privilegi sono ristretti a un'area geografica limitata e ad un velivolo monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg e non comprendono il trasporto di passeggeri;
- c) tali autorizzazioni vengono rilasciate sulla base di una singola valutazione di rischio di sicurezza eseguita da un istruttore successivamente ad una valutazione di rischio di sicurezza teorica eseguita dallo Stato membro;
- d) ogni tre anni lo Stato membro presenta relazioni periodiche alla Commissione e all'Agenzia.

Articolo 5

Certificati medici nazionali di pilota e di esaminatore aeromedico esistenti

1. I certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima dell'applicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità ad esso.
2. Gli Stati membri sostituiscono tali certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico con certificati conformi al formato stabilito nella parte ARA al più tardi entro l'8 aprile 2017.
3. I certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico rilasciati da uno Stato membro prima che si applichi il presente regolamento restano validi fino alla data del loro prossimo rinnovo o fino all'8 aprile 2017, secondo l'ordine cronologico.
4. Il rinnovo dei certificati di cui ai paragrafi 1 e 2 è conforme alle disposizioni dell'allegato IV.

Articolo 6

Conversione di qualifiche di prove in volo

1. I piloti che prima dell'applicazione del presente regolamento hanno effettuato prove in volo delle categorie 1 e 2, definite nell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione⁽¹⁾, o hanno addestrato piloti in prove in volo, vedono le loro qualifiche di prove in volo convertite in abilitazioni di prove in volo in conformità all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, in certificati di istruttore di prove in volo dallo Stato membro che ha rilasciato le qualifiche delle prove in volo.
2. Tale conversione viene effettuata in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

Articolo 7

Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti

1. Per poter ottenere la conversione delle licenze di ingegnere di volo, rilasciate in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago, in licenze conformi alla parte FCL, i titolari si rivolgono allo Stato membro che ha rilasciato le licenze.
2. Le licenze di ingegnere di volo vengono convertite in licenze conformi alla parte FCL in conformità a una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

⁽¹⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

3. Quando viene chiesta una licenza di pilota di linea («ATPL») per aeromobili, si applicano le disposizioni sul credito previste in FCL.510.A, lettera c), punto 2, dell'allegato I.

Articolo 8

Condizioni per il riconoscimento di licenze di paesi terzi

1. Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 216/2008 e quando non esistono accordi conclusi tra l'Unione e un paese terzo in materia di licenze di pilota, gli Stati membri possono riconoscere licenze di un paese terzo, e i relativi certificati medici rilasciati da o a nome di paesi terzi, in conformità alle disposizioni dell'allegato III del presente regolamento.
2. I richiedenti licenze conformi alla parte FCL che già detengono almeno una licenza equivalente, un'abilitazione o un certificato rilasciati in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago da un paese terzo, si conformano a tutti i requisiti previsti dall'allegato I del presente regolamento, fatta salva la possibilità di ridurre i requisiti relativi alla durata del corso, al numero di lezioni e alle ore di addestramento specifico.
3. Il credito attribuito al richiedente viene determinato dallo Stato membro al quale il pilota si rivolge sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento riconosciuta.

4. I titolari di un'ATPL rilasciata da o a nome di un paese terzo in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago che hanno raggiunto i requisiti di esperienza richiesti per il rilascio di una ATPL nella rispettiva categoria di aeromobile indicata nel capitolo F dell'allegato I del presente regolamento, possono ottenere un credito completo per quanto riguarda i requisiti necessari per frequentare un corso di addestramento prima di intraprendere gli esami di conoscenza teorica e il test di abilitazione, a condizione che la licenza del paese terzo contenga un'abilitazione per tipo valida per l'aeromobile da utilizzare per il test di abilitazione ai fini dell'ATPL.

5. Abilitazioni per tipo per velivolo o elicottero possono essere rilasciate a titolari di licenze conformi alla parte FCL che soddisfano i requisiti per il rilascio di tali abilitazioni stabilite da un paese terzo. Tali abilitazioni sono limitate agli aeromobili immatricolati nel paese terzo. La suddetta restrizione può essere rimossa quando il pilota soddisfa i requisiti di cui al punto C.1 dell'allegato III.

Articolo 9

Credito per addestramento iniziato precedentemente all'applicazione del presente regolamento

1. Rispetto al rilascio di licenze conformi alla parte FCL in conformità all'allegato I, l'addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell'ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla JAR pertinente, ottiene un credito pieno a condizione che l'addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l'8 aprile 2016.

2. L'addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile in conformità all'allegato I della convenzione di Chicago, ottiene un credito pieno ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte FCL, sulla base di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l'Agenzia.

3. La relazione di credito descrive la portata dell'addestramento, indica per quali requisiti delle licenze parte FCL il credito viene concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere le licenze parte FCL. Essa contiene copie di tutti i documenti necessari per dimostrare la portata dell'addestramento nonché dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l'addestramento è stato iniziato.

Articolo 10

Credito per licenze di pilota ottenute durante il servizio militare

1. Per ottenere licenze conformi alla parte FCL i titolari di licenze di volo militari devono rivolgersi allo Stato membro nel quale hanno servito.

2. La conoscenza, l'esperienza e la capacità acquisite durante il servizio militare ottengono credito ai fini dei pertinenti requisiti dell'allegato I in conformità al contenuto di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l'Agenzia.

3. La relazione di credito:

- a) descrive i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze, le abilitazioni, i certificati, le autorizzazioni e/o le qualifiche militari;
- b) descrive la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;
- c) indica per quali requisiti di cui all'allegato I deve essere concesso il credito;
- d) indica eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze parte FCL e indica eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni;
- e) include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi che precedono, accompagnati da copie dei relativi requisiti e procedure nazionali.

Articolo 11

Idoneità sotto il profilo medico dell'equipaggio di cabina

1. I membri dell'equipaggio di cabina responsabili dell'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 si conformano ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui all'allegato IV.

2. Gli esami o le visite mediche dei membri dell'equipaggio di cabina che sono stati condotti a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾ e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento si considerano validi a norma del presente regolamento fino al verificarsi per primo, secondo l'ordine cronologico, di uno di questi eventi:

- a) allo scadere del periodo di validità stabilito dall'autorità competente conformemente al regolamento (CEE) n. 3922/91; oppure
- b) allo scadere del periodo di validità previsto al punto MED.C.005 dell'allegato IV.

Il periodo di validità viene calcolato a partire dalla data dell'ultimo esame o visita medica.

Con la fine del periodo di validità i successivi esami aeromedici vengono condotti in conformità all'allegato IV.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2012.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2015:

- a) le disposizioni relative alle licenze di piloti di convertiplani, dirigibili, aerostati e alianti;
- b) le disposizioni del capitolo B;
- c) le disposizioni dei punti FCL.800, FCL.805, FCL.815 e FCL.820;
- d) nel caso di elicotteri, le disposizioni della sezione 8, del capitolo J;
- e) le disposizioni delle sezioni 10 e 11 del capitolo J.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non convertire licenze di aeromobili e elicotteri non conformi alle JAR da essi rilasciate fino all'8 aprile 2014.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento a piloti che detengono una licenza e il relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo responsabile dell'utilizzo non commerciale di un aeromobile specificato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008 fino all'8 aprile 2014.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni della sezione 3 (certificato medico ai fini della LAPL) del capitolo B dell'allegato IV fino all'8 aprile 2015.

6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del capitolo C dell'allegato IV fino all'8 aprile 2014.

7. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all'Agenzia. Tale notifica descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO IV

[PARTE MEDICA]

SOTTOPARTE A

REQUISITI GENERALI

SEZIONE 1

Disposizioni generali**MED.A.001 Autorità competente**

Ai fini della presente parte, l'autorità competente è:

- a) per i centri aeromedici (AeMC):
 - 1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AeMC;
 - 2) se l'AeMC ha sede in un paese terzo, l'Agenzia;
- b) per gli esaminatori aeromedici (AME):
 - 1) l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale degli AME;
 - 2) se la sede principale di un AME si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'AME si rivolge per il rilascio del relativo certificato;
- c) per i medici generici (GMP), l'autorità designata dallo Stato membro al quale il medico generico dichiara la sua attività;
- d) per gli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) che valutano l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina, l'autorità designata dallo Stato membro in cui risiede il membro dell'equipaggio di cabina.

MED.A.005 Ambito di applicazione

La presente parte stabilisce i requisiti per:

- a) il rilascio, la validità, la riconvalida e il rinnovo del certificato medico richiesto per esercitare i privilegi di una licenza di pilota o di allievo pilota;
- b) l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina;
- c) la certificazione degli esaminatori aeromedici (AME); e
- d) la qualifica di medici generici (GMP) e specialisti di medicina del lavoro (OHMP).

MED.A.010 Definizioni

Ai fini della presente parte valgono le seguenti definizioni:

- «conclusioni mediche accreditate», le valutazioni formulate da uno o più esperti medici approvati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini del caso interessato, consultando ove necessario esperti in operazioni di volo e altri esperti,
- «valutazione», le conclusioni relative all'idoneità medica di una persona sulla base della valutazione della sua storia clinica e/o degli esami aeromedici richiesti nella presente parte e ulteriori esami ove necessario, e/o analisi mediche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ECG, misurazione della pressione sanguigna, analisi del sangue e radiografie,
- «sicurezza cromatica», la capacità di un richiedente di distinguere prontamente i colori utilizzati nella navigazione aerea e di individuare correttamente i colori delle luci di navigazione,
- «specialista dell'occhio», un oftalmologo o uno specialista dei problemi della vista qualificato in optometria e con una formazione che gli permetta di riconoscere condizioni patologiche,

- «esame», ispezione visiva, palpazione, percussione, auscultazione o altre metodologie di esame, in particolare per la diagnosi delle patologie,
- «indagine», l'accertamento di una sospetta condizione patologica di un candidato mediante esami e test al fine di verificare la presenza o l'assenza di una condizione medica,
- «autorità competente per il rilascio delle licenze», l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza o alla quale una persona si rivolge per il rilascio di una licenza, ovvero, quando la persona non ha ancora presentato domanda di rilascio, l'autorità competente ai sensi della presente parte,
- «limitazione», una condizione indicata sul certificato medico, sulla licenza o sul rapporto medico dell'equipaggio di cabina, che deve essere rispettata nell'esercizio dei privilegi della licenza o della certificazione del personale di cabina,
- «errore refrattivo», la deviazione dall'emmetropia misurata in diottrie nel meridiano più ametropo, utilizzando metodi standard.

MED.A.015 Riservatezza medica

Tutte le persone che intervengono in sede di visita medica, valutazione e certificazione, devono garantire che venga sempre rispettata la riservatezza medica.

MED.A.020 Diminuzione dell'idoneità medica

- a) I titolari di licenza non possono esercitare in nessun momento i privilegi della stessa e delle relative abilitazioni o certificazioni qualora:
- 1) siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica che li potrebbe rendere incapaci di esercitare in sicurezza tali privilegi;
 - 2) assumano o utilizzino un farmaco, prescritto o non prescritto, che potrebbe interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza;
 - 3) ricevano un trattamento medico, chirurgico o di altro tipo che possa interferire con la sicurezza del volo.
- b) Inoltre, i titolari di licenza sono tenuti a rivolgersi senza indugio a un consulente aeromedico qualora:
- 1) abbiano subito un intervento chirurgico o una procedura invasiva;
 - 2) abbiano cominciato ad assumere regolarmente un farmaco;
 - 3) abbiano subito una lesione personale significativa che comporti l'incapacità di operare come membro dell'equipaggio di condotta;
 - 4) abbiano sofferto di una patologia significativa che comporti l'incapacità di operare come membro dell'equipaggio di condotta;
 - 5) siano in stato di gravidanza;
 - 6) siano stati ricoverati in ospedale o in una clinica medica;
 - 7) debbano cominciare a usare lenti correttive.
- c) In questi casi:
- 1) i titolari di certificati medici di classe 1 e classe 2 devono richiedere la consulenza di un centro aeromedico (AeMC) o un esaminatore aeromedico (AME), che valutano l'idoneità medica dei titolari di licenza e decidono se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi;
 - 2) i titolari di certificati medici LAPL devono richiedere la consulenza di un centro aeromedico (AeMC) o di un esaminatore aeromedico (AME), ovvero del medico generico (GMP) che ha firmato il certificato medico. L'AeMC, l'AME o il medico generico valutano l'idoneità medica dei titolari di licenza e decidono se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi.

- d) I membri dell'equipaggio di cabina non devono operare su un aeromobile e, se del caso, non devono esercitare i privilegi del certificato di equipaggio di cabina, ove siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica, nella misura in cui tale condizione possa renderli incapaci di assolvere i propri compiti e responsabilità;
- e) Inoltre, ove si trovino nelle condizioni mediche specificate alle lettere da b), paragrafo 1 a b), paragrafo 5), i membri dell'equipaggio di cabina sono tenuti a richiedere senza indugio la consulenza di un AME, di un AeMC, o di uno specialista di medicina del lavoro, a seconda dei casi. L'AeMC, l'AME o lo specialista di medicina del lavoro valutano l'idoneità medica dei titolari di licenza e decidono se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi.

MED.A.025 Obblighi di AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro

- a) Nell'effettuare le visite e le valutazioni mediche, AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti:
- 1) a garantire che sia possibile comunicare con la persona senza barriere linguistiche;
 - 2) a informare la persona in merito alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica.
- b) Dopo aver completato le visite e le valutazioni aeromediche, AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti:
- 1) a comunicare alla persona interessata se è idonea, non idonea o rinviata, a seconda dei casi, all'autorità competente per il rilascio delle licenze, all'AeMC o all'AME;
 - 2) a informare la persona interessata in merito a eventuali limitazioni all'addestramento al volo o ai privilegi della licenza o al certificato di equipaggio di cabina, a seconda dei casi;
 - 3) se la persona è stata giudicata non idonea, a informarla in merito al suo diritto di presentare ricorso; e
 - 4) nel caso dei richiedenti un certificato medico, a presentare immediatamente all'autorità competente per il rilascio delle licenze un rapporto completo, firmato o autenticato elettronicamente, che includa il risultato della valutazione e una copia del certificato medico.
- c) AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti a conservare i documenti contenenti informazioni dettagliate sulle visite e le valutazioni mediche effettuate in conformità della presente parte, nonché i relativi risultati in conformità della legislazione nazionale.
- d) Se richiesto nell'ambito di attività di certificazione e/o sorveglianza, AeMC, AME e medici generici sono tenuti a presentare all'esaminatore medico dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultimo, tutti i documenti e i rapporti aeromedici ed eventuali altre informazioni pertinenti.

SEZIONE 2

Requisiti per la certificazione medica

MED.A.030 Certificati medici

- a) Un allievo pilota non può pilotare da solo se non è in possesso di un certificato medico, come richiesto per la relativa licenza.
- b) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL) devono possedere almeno un certificato medico LAPL.
- c) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota privato (PPL), una licenza di pilota di aliante (SPL), o una licenza di pilota di mongolfiera (BPL) devono possedere almeno un certificato medico di classe 2.
- d) I richiedenti e i titolari di una SPL o una BPL che effettuano voli commerciali in aliante o mongolfiera devono possedere almeno un certificato medico di classe 2.
- e) Se a una PPL o LAPL si aggiunge un'abilitazione notturna, il titolare della licenza deve essere cromaticamente sicuro.
- f) I richiedenti e i titolari di una licenza di pilota commerciale (CPL), di una licenza di pilota con equipaggio plurimo (MPL), o di una licenza di pilota per il trasporto aereo (ATPL) devono possedere un certificato medico di classe 1.
- g) Se a una PPL è aggiunta un'abilitazione al volo strumentale, il titolare della licenza deve sottoporsi all'audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard richiesti per i titolari di certificato medico di classe 1.
- h) Il titolare di una licenza non può, in qualsiasi momento, detenere più di un certificato medico rilasciato in conformità alla presente parte.

MED.A.035 Richiesta di certificato medico

- a) La richiesta di certificato medico deve essere presentata in un formato stabilito dall'autorità competente.
- b) I richiedenti un certificato medico devono fornire all'AeMC, all'AME o al medico generico, a seconda dei casi:
- 1) una prova della loro identità;
 - 2) una dichiarazione firmata:
 - i) contenente i dati medici relativi alla loro storia clinica;
 - ii) indicante che si sono sottoposti in precedenza a una visita per ottenere un certificato medico e, in questo caso, specificando da chi è stata effettuata e con quale esito;
 - iii) indicante se sono stati giudicati non idonei o se il loro certificato medico è stato revocato o sospeso.
- c) Per la riconvalida o il rinnovo del certificato medico, i richiedenti devono presentare quest'ultimo all'AeMC, AME o al medico generico prima di sottoporsi ai relativi esami.

MED.A.040 Rilascio, riconvalida e rinnovo di certificati medici

- a) Un certificato medico può essere rilasciato, riconvalidato o rinnovato soltanto dopo che sono stati completati gli esami medici richiesti ed è stata effettuata una valutazione dell'idoneità.
- b) Rilascio iniziale:
- 1) i certificati medici di classe 1 sono rilasciati da un centro aeromedico (AeMC);
 - 2) i certificati di classe 2 sono rilasciati da un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME);
 - 3) i certificati medici LAPL sono rilasciati da un AeMC, un AME o, se consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è rilasciata la licenza, da un medico generico (GMP).
- c) Riconvalida e rinnovo:
- 1) i certificati medici di classe 1 e classe 2 sono riconvalidati o rinnovati da un AeMC o un AME;
 - 2) i certificati medici LAPL sono riconvalidati o rinnovati da un AeMC, un AME o, se consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è rilasciata la licenza, da un medico generico.
- d) L'AeMC, l'AME o il medico generico rilasciano, riconvalidano o rinnovano un certificato medico solo se:
- 1) il richiedente ha fornito una storia clinica completa e, su richiesta dell'AeMC, dell'AME o del medico generico, i risultati di esami e test clinici effettuati dal medico del richiedente o da medici specialisti; e
 - 2) l'AeMC, l'AME o il medico generico hanno effettuato una valutazione aeromedica basata sugli esami e test clinici richiesti per tale certificato medico, al fine di verificare se il richiedente soddisfa tutti i requisiti pertinenti della presente parte.
- e) L'AME, l'AeMC o, in caso di rinvio, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, prima di rilasciare, riconvalidare o rinnovare un certificato medico, possono invitare il richiedente a sottoporsi ad ulteriori visite e indagini mediche, se indicato sulla base del quadro clinico.
- f) L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare o, a seconda dei casi, riemettere un certificato medico, se:
- 1) un caso è oggetto di rinvio;
 - 2) ha ravvisato la necessità di correggere informazioni riportate sul certificato.

MED.A.045 Validità, riconvalida e rinnovo di certificati medicia) *Validità*

- 1) I certificati medici di classe 1 sono validi per un periodo di 12 mesi.
- 2) Il periodo di validità dei certificati medici di classe 1 è ridotto a 6 mesi per i titolari di licenza che:
 - i) operano in attività di trasporto aereo commerciale con un solo pilota per il trasporto di passeggeri e abbiano compiuto 40 anni;
 - ii) hanno compiuto 60 anni.
- 3) I certificati medici di classe 2 sono validi per un periodo di:
 - i) 60 mesi finché il titolare della licenza raggiunge i 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;
 - ii) 24 mesi tra i 40 e i 50 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 50 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 51 anni; e
 - iii) 12 mesi dopo i 50 anni di età.
- 4) I certificati medici LAPL sono validi per un periodo di:
 - i) 60 mesi finché il titolare della licenza raggiunge i 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;
 - ii) 24 mesi dopo i 40 anni di età.
- 5) Il periodo di validità di un certificato medico, ivi compresi eventuali esami o indagini speciali ad esso associati, s'intende:
 - i) determinato dall'età del richiedente alla data in cui si sottopone all'esame medico; e
 - ii) calcolato a partire dalla data dell'esame medico in caso di rilascio iniziale e rinnovo, e a partire dalla data di scadenza del precedente certificato medico in caso di riconvalida.

b) *Riconvalida*

Le visite e/o le valutazioni mediche per la riconvalida di un certificato medico possono essere effettuate fino a 45 giorni prima della data di scadenza dello stesso.

c) *Rinnovo*

- 1) Se il titolare di un certificato medico non soddisfa le disposizioni di cui alla lettera b), deve sottoporsi a una visita e/o valutazione medica ai fini del rinnovo.
- 2) Nel caso di certificati medici di classe 1 e classe 2:
 - i) se il certificato medico è scaduto da oltre 2 anni, AeMC o AME effettuano la visita di rinnovo solo dopo la valutazione dei documenti aeromedici del richiedente;
 - ii) se il certificato medico è scaduto da oltre 5 anni, si applicano i requisiti per il rilascio iniziale e la valutazione si basa sui requisiti per la riconvalida.
- 3) Nel caso di certificati medici LAPL, l'AeMC, l'AME o il medico generico valutano la storia clinica del richiedente ed effettuano l'esame e/o la valutazione aeromedici in conformità al punto MED.B.095.

MED.A.050 Rinvio

- a) Se il richiedente un certificato medico di classe 1 o classe 2 viene rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze in conformità del punto MED.B.001, l'AeMC o l'AME provvedono a trasferire la relativa documentazione medica a tale autorità.

- b) Se il richiedente un certificato medico LAPL viene rinviato a un AME o un AeMC in conformità al punto MED.B.001, il medico generico provvede a trasferire la relativa documentazione medica all'AeMC o AME.

SOTTOPARTE B

REQUISITI PER I CERTIFICATI MEDICI DEI PILOTI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

MED.B.001 Limitazioni ai certificati medici

a) *Limitazioni ai certificati medici di classe 1 e classe 2*

- 1) Se il richiedente non soddisfa pienamente i requisiti per la classe di certificato medico pertinente, ma non si ritiene che possa mettere a rischio la sicurezza del volo, il centro aeromedico o l'esaminatore aeromedico provvedono:
 - i) nel caso di richiedenti un certificato medico di classe 1, a rinviare la decisione sull'idoneità del richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze, come indicato nella presente sottoparte;
 - ii) nei casi in cui nella presente sottoparte non sia indicato il rinvio all'autorità competente per il rilascio delle licenze, a valutare se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti, rispettando una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico assortito di limitazioni, se necessario;
 - iii) nel caso di richiedenti di un certificato medico di classe 2, a valutare se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti rispettando una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico, se necessario assortito di limitazioni, consultandosi con l'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - iv) il centro aeromedico o l'esaminatore aeromedico possono riconvalidare o rinnovare un certificato medico con le medesime limitazioni senza rinviare il richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

b) *Limitazioni ai certificati medici LAPL*

- 1) Se un medico generico, dopo aver debitamente esaminato la storia clinica del richiedente, conclude che quest'ultimo non soddisfa pienamente i requisiti per l'idoneità medica, deve rinviarlo a un centro aeromedico (AeMC) o a un esaminatore aeromedico (AME), salvo quando sia richiesta una limitazione relativa esclusivamente all'uso di lenti correttive.
- 2) In caso di rinvio del richiedente di un certificato medico LAPL, l'AeMC o l'AME devono tenere in debito conto il punto MED.B.095, valutare se il richiedente è in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza rispettando una o più limitazioni indicate sul certificato medico e rilasciare il certificato medico con le necessarie limitazioni. L'AeMC o l'AME aeromedico devono sempre prendere in considerazione la necessità di vietare al pilota di trasportare passeggeri (Operational Passenger Limitation, OPL).
- 3) Il medico generico può riconvalidare o rinnovare un certificato medico LAPL con la medesima limitazione senza rinviare il richiedente a un AeMC o AME.

c) Nel valutare la necessità di una limitazione, occorre considerare in particolare:

- 1) se da una valutazione medica accreditata risulta che in particolari circostanze l'incapacità del richiedente di soddisfare un requisito, numerico o di altro tipo, è tale per cui è improbabile che l'esercizio dei privilegi della licenza per cui ha presentato domanda metta a rischio la sicurezza del volo;
- 2) la capacità, la competenza e l'esperienza del richiedente in merito alle operazioni da compiere.

d) *Codici delle limitazioni operative*

- 1) Limitazione operativa in equipaggio multiplo (OML — Soltanto classe 1)
 - i) Quando il titolare di una licenza CPL, ATPL o MPL non soddisfa pienamente i requisiti del certificato medico di classe 1 ed è stato rinviato all'autorità competente per il rilascio delle licenze, quest'ultima valuta se il certificato medico può essere rilasciato con una OML «valida solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato». Tale valutazione è effettuata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.

- ii) Il titolare di un certificato medico con una limitazione OML può pilotare un aeromobile solo in caso di attività in equipaggio multiplo, quando l'altro pilota è pienamente qualificato per il tipo di aeromobile interessato, non è soggetto a una OML e non ha compiuto i 60 anni.
 - iii) La limitazione OML per i certificati medici di classe 1 può essere imposta o revocata esclusivamente dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- 2) Limitazione operativa pilota di sicurezza (OSL — Classe 2 e privilegi LAPL)
- i) Il titolare di un certificato medico con una limitazione OSL può pilotare un aeromobile solo se è presente a bordo un altro pilota pienamente qualificato per esercitare la funzione di comandante su tale classe o tipo di aeromobile, se l'aeromobile è dotato di doppi comandi e l'altro pilota siede ai comandi.
 - ii) La limitazione OSL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta o revocata da un AeMC o un AME in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- 3) Limitazione operativa al trasporto di passeggeri (OPL — Classe 2 e privilegi LAPL)
- i) Il titolare di un certificato medico con limitazione OPL può pilotare un aeromobile soltanto se non sono presenti passeggeri a bordo.
 - ii) La limitazione OPL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta da un AeMC o un AME in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
 - iii) La limitazione OPL per i certificati medici LAPL può essere imposta da un AeMC o un AME.
- e) Al titolare di un certificato medico possono essere imposte altre limitazioni se ciò è necessario per garantire la sicurezza del volo.
- f) Eventuali limitazioni imposte al titolare di un certificato medico devono essere riportate sullo stesso.

SEZIONE 2

Requisiti medici per i certificati medici di classe 1 e 2

MED.B.005 Aspetti generali

- a) Il richiedente un certificato medico deve essere esente da:
- 1) anomalie, congenite o acquisite;
 - 2) malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche;
 - 3) ferite, danni o conseguenze negative di interventi chirurgici;
 - 4) conseguenze o effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, per motivi terapeutici, diagnostici o preventivi,
- che possano determinare un grado di incapacità funzionale tale da interferire con l'esercizio dei privilegi della pertinente licenza in condizioni di sicurezza, o suscettibili di rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare i privilegi della licenza in condizioni di sicurezza.
- b) Nei casi in cui la decisione sull'idoneità fisica del richiedente un certificato di classe 1 sia rinviata all'autorità competente per il rilascio delle licenze, quest'ultima può delegare la decisione a un AeMC, salvo quando è necessaria una OML.
- c) Nei casi in cui la decisione sull'idoneità fisica del richiedente un certificato di classe 2 sia rinviata all'autorità competente per il rilascio delle licenze, quest'ultima può delegare la decisione a un AeMC o a un AME, salvo quando è necessaria una OSL o una OPL.

MED.B.010 Apparato cardiovascolare

- a) *Esame*
- 1) È prevista l'esecuzione di un normale elettrocardiogramma (ECG) a riposo a 12 derivazioni con relativo referto su indicazione clinica; e:
 - i) per un certificato medico di classe 1, in occasione della visita per il primo rilascio dello stesso, e in seguito ogni 5 anni fino ai 30 anni di età, ogni 2 anni fino ai 40 anni di età, annualmente fino ai 50 anni di età e successivamente in occasione di tutte le visite per la riconvalida e il rinnovo;
 - ii) per un certificato medico di classe 2, in occasione della prima visita dopo i 40 anni di età e in seguito ogni 2 anni dopo i 50 anni di età.

- 2) È necessario effettuare una valutazione cardiovascolare più approfondita se il quadro clinico lo richiede.
 - 3) Per un certificato medico di classe 1, è prevista una valutazione cardiovascolare più approfondita in occasione della prima visita per la riconvalida o il rinnovo dopo i 65 anni di età e successivamente ogni 4 anni.
 - 4) Per un certificato medico di classe 1, è richiesta una valutazione dei lipidi sierici, ivi compreso il colesterolo, in occasione della visita per il primo rilascio del certificato e successivamente in occasione della prima visita medica dopo i 40 anni di età.
- b) *Apparato cardiovascolare — Aspetti generali*
- 1) I richiedenti non devono soffrire di disturbi cardiovascolari che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
 - 2) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
 - i) aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, prima o dopo un intervento chirurgico;
 - ii) anomalia funzionale significativa di una delle valvole cardiache;
 - iii) trapianto di cuore o cuore/polmone.
 - 3) I richiedenti un certificato medico di classe 1 con una storia clinica o diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze:
 - i) malattie vascolari periferiche, prima o dopo intervento chirurgico;
 - ii) aneurisma dell'aorta addominale, prima o dopo intervento chirurgico;
 - iii) anomalie delle valvole cardiache poco significative in termini funzionali;
 - iv) chirurgia delle valvole cardiache;
 - v) anomalie di pericardio, miocardio o endocardio;
 - vi) anomalia congenita del cuore, prima o dopo un intervento chirurgico correttivo;
 - vii) sincope vasovagale ricorrente;
 - viii) trombosi arteriosa o venosa;
 - ix) embolia polmonare;
 - x) disturbo cardiovascolare che richiede una terapia anticoagulante sistemica.
 - 4) I richiedenti un certificato medico di classe 2 con diagnosi conclamata di uno dei disturbi specificati ai precedenti punti 2 e 3 devono essere valutati da un cardiologo in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze prima che si possa considerare una valutazione di idoneità.
- c) *Pressione sanguigna*
- 1) La pressione sanguigna deve essere misurata in occasione di ogni visita.
 - 2) La pressione sanguigna del richiedente deve rientrare nei limiti della norma.
 - 3) I richiedenti un certificato medico di classe 1:
 - i) affetti da ipotensione sintomatica; o
 - ii) la cui pressione arteriosa sistolica ecceda significativamente i 160 mmHg e/o la pressione diastolica i 95 mmHg, con o senza trattamentosono giudicati non idonei.

- 4) Durante la fase iniziale della terapia farmacologica per il controllo della pressione sanguigna è prevista una sospensione temporanea dell'idoneità medica per verificare l'assenza di effetti collaterali significativi.

d) *Coronaropatie*

- 1) I richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da:
- i) sospetta ischemia miocardica;
 - ii) coronaropatia asintomatica minore che non richiede una terapia anti-angina;
- sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e devono sottoporsi a un esame cardiologico per escludere un'ischemia miocardica prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.
- 2) I richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti dai disturbi specificati al punto 1) devono sottoporsi a un esame cardiologico prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.
- 3) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
- i) ischemia miocardica;
 - ii) coronaropatia sintomatica;
 - iii) sintomi di coronaropatia controllati farmacologicamente.
- 4) I richiedenti un certificato medico di classe 1 con una storia clinica o una diagnosi conclamata di uno dei seguenti disturbi sono giudicati non idonei:
- i) ischemia miocardica;
 - ii) infarto del miocardio;
 - iii) rivascolarizzazione a seguito di coronaropatia.
- 5) I richiedenti un certificato medico di classe 2 che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze. Per la riconvalida di un certificato medico di classe 1 i richiedenti sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

e) *Disturbi del ritmo/conduzione*

- 1) I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze in presenza di disturbi significativi della conduzione cardiaca o del ritmo, ivi compresi i seguenti:
- i) disturbi del ritmo sopraventricolare, tra cui disfunzione seno atriale parossistica o stabilizzata, fibrillazione atriale e/o flutter (aritmia) e pause sinusali asintomatiche;
 - ii) blocco di branca sinistro completo;
 - iii) blocco atrioventricolare Mobitz tipo 2;
 - iv) tachicardia complessa larga e/o stretta;
 - v) pre-eccitazione ventricolare;
 - vi) QT prolungato asintomatico;
 - vii) modello di Brugada nell'elettrocardiogramma.
- 2) I richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti dai disturbi specificati al punto 1) devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

3) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi:

- i) blocco di branca incompleto;
- ii) blocco di branca destro completo;
- iii) deviazione stabile dell'asse sinistro;
- iv) bradicardia sinusale asintomatica;
- v) tachicardia sinusale asintomatica;
- vi) complessi ventricolari o sopraventricolari ectopici uniformi, isolati e asintomatici;
- vii) blocco atrioventricolare di primo grado;
- viii) blocco atrioventricolare Mobitz tipo 1;

possono essere giudicati idonei in assenza di altre anomalie e a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente.

4) I richiedenti con una storia clinica di:

- i) terapia di ablazione;
- ii) impianto di pacemaker;

devono sottoporsi a una valutazione cardiovascolare soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. I richiedenti un certificato medico di classe 2 sono valutati in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

5) I richiedenti affetti dai seguenti disturbi sono giudicati non idonei:

- i) malattia seno-atriale sintomatica;
- ii) blocco atrioventricolare completo;
- iii) QT prolungato sintomatico;
- iv) sistema di defibrillazione automatico impiantabile;
- v) pacemaker ventricolare antitachicardia.

MED.B.015 Apparato respiratorio

a) I richiedenti con una compromissione significativa della funzionalità polmonare sono giudicati non idonei. È possibile procedere a una valutazione di idoneità una volta che la funzionalità polmonare sia stata ripristinata e sia soddisfacente.

b) Per il certificato medico di classe 1, i richiedenti devono sottoporsi a test della funzionalità polmonare in occasione della visita iniziale e su indicazione clinica.

c) Per il certificato medico di classe 2, i richiedenti devono sottoporsi a test della funzionalità polmonare su indicazione clinica.

d) I richiedenti con una storia clinica o una diagnosi conclamata di:

- 1) asma che necessita di terapia farmacologica;
- 2) malattie infiammatorie attive dell'apparato respiratorio;
- 3) sarcoidosi attiva;
- 4) pneumotorace;
- 5) sindrome da apnea notturna;

6) intervento di chirurgia toracica di grande portata;

7) pneumonectomia;

devono sottoporsi a una valutazione della funzionalità respiratoria con esito soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti con una diagnosi conclamata dei disturbi specificati ai punti 3 e 5 devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.

e) Valutazione aeromedica:

1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti dai disturbi specificati alla precedente lettera d) sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

2) i richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti dai disturbi specificati alla precedente lettera d) sono valutati in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

f) I richiedenti un certificato medico di classe 1 che sono stati sottoposti a una pneumonectomia totale sono giudicati non idonei.

MED.B.020 Apparato digerente

a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia funzionale o strutturale del tratto gastro-intestinale o dei suoi annessi che possa interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.

b) I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici in qualsiasi parte del tubo digerente o dei suoi annessi in grado di causare inabilitazione al volo, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei.

c) I richiedenti devono essere esenti da ernie in grado di provocare sintomi inabilitanti.

d) I richiedenti affetti da disturbi del sistema gastrointestinale, tra cui:

1) disturbi dispeptici ricorrenti che richiedono cure mediche;

2) pancreatiti;

3) calcoli biliari sintomatici;

4) una diagnosi conclamata o una storia clinica di malattie intestinali infiammatorie croniche;

5) postumi di interventi chirurgici del tratto digestivo o dei suoi annessi, ivi compresi interventi che comportino l'escissione totale o parziale o la deviazione di uno di questi organi;

sono giudicati non idonei. È possibile procedere a una valutazione di idoneità dopo l'esito positivo di una terapia o il completo recupero dopo un intervento chirurgico e previa valutazione gastroenterologica soddisfacente.

e) Valutazione aeromedica:

1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 a cui sono stati diagnosticati i disturbi specificati ai punti 2, 4 e 5 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;

2) l'idoneità dei richiedenti di certificati di classe 2 affetti da pancreatite è valutata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.025 Sistemi metabolico ed endocrino

a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia metabolica, nutrizionale o endocrina, funzionale o strutturale, che possa interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.

b) I richiedenti con disfunzioni metaboliche nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei ove sia dimostrata la stabilità della condizione e a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.

c) *Diabete mellito*

1) I richiedenti affetti da diabete mellito che richiede la somministrazione di insulina sono giudicati non idonei.

2) I richiedenti affetti da diabete mellito che non richiede la somministrazione di insulina sono giudicati non idonei, salvo quando sia possibile dimostrare che il livello di zucchero nel sangue è sotto controllo.

d) Valutazione aeromedica:

- 1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 che necessitano di terapie diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
- 2) l'idoneità dei richiedenti certificati di classe 2 che necessitano di terapie diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue è determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.030 Ematologia

- a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia ematologica che possa interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) Per un certificato medico di classe 1, occorre effettuare il test dell'emoglobina in occasione di ogni visita per il rilascio dello stesso.
- c) I richiedenti affetti da disturbi ematologici, quali:

- 1) disturbi della coagulazione, emorragici o trombotici;
- 2) leucemia cronica;

possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.

d) Valutazione aeromedica:

- 1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi specificati alla precedente lettera c) sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - 2) l'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti da disturbi specificati alla precedente lettera c) è determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- e) I richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da una delle malattie ematologiche specificate di seguito sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze:
 - 1) emoglobina anomala, comprese (elenco non esaustivo), anemia, policitemia o emoglobinopatia;
 - 2) ingrandimento significativo delle ghiandole linfatiche;
 - 3) ingrandimento della milza.

MED.B.035 Apparato genito-urinario

- a) I richiedenti non devono essere affetti da alcuna malattia funzionale o strutturale dell'apparato renale o genito-urinario o dei suoi annessi che possa interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) L'esame delle urine deve far parte di ogni visita aeromedica. Le urine non devono contenere elementi anomali considerati patologici.
- c) I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici ai reni o alle vie urinarie in grado di provocare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, sono giudicati non idonei.
- d) I richiedenti con disturbi genito-urinari, quali:

- 1) malattie renali;
- 2) uno o più calcoli urinari o precedenti di coliche renali;

possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione renale/urologica soddisfacente.

- e) I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico importante all'apparato urinario che comporti una totale o parziale escissione o una deviazione dei relativi organi sono giudicati non idonei e sottoposti a una nuova valutazione dopo il completo recupero, prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. Nel caso dei richiedenti un certificato medico di classe 1, la nuova valutazione viene effettuata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.040 Malattie infettive

- a) I richiedenti non devono avere una storia medica né una diagnosi clinica conclamata di malattie infettive che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) I richiedenti HIV positivi possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.045 Ostetricia e ginecologia

- a) Le richiedenti non devono presentare malattie ostetriche o ginecologiche funzionali o strutturali che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) Le richiedenti che hanno subito un ginecologico di rilievo sono giudicate non idonee fino alla loro completa guarigione.
- c) *Gravidanza*
 - 1) In caso di gravidanza, ove AeMC o AME ritengano che la titolare della licenza sia idonea ad esercitare le sue funzioni, il periodo di validità del certificato medico s'intende limitato alla fine della ventiseiesima settimana di gestazione e successivamente s'intende sospeso. Tale sospensione viene revocata dopo il completo recupero al termine della gravidanza.
 - 2) Le titolari di certificati medici di classe 1 possono esercitare i privilegi delle rispettive licenze solo fino alla ventiseiesima settimana di gestazione con una limitazione OML. Fatto salvo il punto MED.B.001, nel caso di cui trattasi l'OML può essere imposta e revocata da AeMC o AME.

MED.B.050 Apparato muscolo-scheletrico

- a) I richiedenti non devono presentare anomalie a ossa, articolazioni, muscoli o tendini, congenite o acquisite, che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) I richiedenti devono avere un'altezza sufficiente in posizione seduta, una lunghezza sufficiente delle braccia e delle gambe e un'adeguata forza muscolare per l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- c) I richiedenti devono presentare un uso funzionale soddisfacente dell'apparato muscolo-scheletrico che consenta l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza. L'idoneità dei richiedenti viene determinata in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.055 Psichiatria

- a) I richiedenti non devono avere una storia medica né una diagnosi clinica conclamata di malattie, disabilità, disordini o disturbi psichiatrici, acuti o cronici, congeniti o acquisiti, che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali dovuti all'uso o all'abuso di alcool o altre sostanze psicotrope sono giudicati non idonei, in attesa del recupero e dell'eliminazione della dipendenza dall'uso di tali sostanze, a seguito di una valutazione psichiatrica soddisfacente dopo un trattamento con esito positivo. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 viene stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- c) I richiedenti affetti da disturbi psichiatrici quali:
 - 1) disordini dell'umore;
 - 2) disordini nevrotici;
 - 3) disordini della personalità;
 - 4) disturbi mentali o comportamentali;devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.
- d) I richiedenti con una storia di atti autolesionistici deliberati, singoli o ripetuti, sono giudicati non idonei. I richiedenti devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.

e) Valutazione aeromedica:

- 1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti dai disturbi specificati alle precedenti lettere b), c) e d) sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
 - 2) l'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti dai disturbi specificati alle precedenti lettere b), c) e d) viene stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- f) I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di schizofrenia, schizotimia o disturbi delusionali sono giudicati non idonei.

MED.B.060 Psicologia

- a) I richiedenti non devono presentare carenze psicologiche accertate che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) Può essere richiesta una valutazione psicologica nell'ambito di una visita specialistica psichiatrica o neurologica, o a complemento della stessa.

MED.B.065 Neurologia

- a) I richiedenti non devono presentare una storia medica o una diagnosi clinica conclamata di malattie neurologiche che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) I richiedenti con una storia o diagnosi clinica conclamata di:
 - 1) epilessia;
 - 2) episodi ricorrenti di disturbi della coscienza di causa incerta;sono giudicati non idonei.
- c) I richiedenti con una storia o diagnosi clinica conclamata di:
 - 1) epilessia senza episodi ricorrenti dopo l'età di 5 anni;
 - 2) epilessia senza episodi ricorrenti e senza necessità di cure per più di 10 anni;
 - 3) anomalie epilettiformi nell'EEG e onde lente focali;
 - 4) malattia progressiva o non progressiva del sistema nervoso;
 - 5) un singolo episodio di disturbo della coscienza di causa incerta;
 - 6) perdita di coscienza dopo una ferita alla testa;
 - 7) lesione cerebrale penetrante;
 - 8) lesione spinale o dei nervi periferici;

devono sottoporsi a un'ulteriore valutazione prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 viene stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.070 Sistema visivo

- a) I richiedenti non devono presentare anomalie funzionali degli occhi o dei loro annessi, né condizioni patologiche attive, congenite o acquisite, acute o croniche, né postumi di interventi oculistici o traumi, che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.

b) *Esame*

- 1) Per un certificato medico di classe 1:
 - i) la visita iniziale deve comprendere un esame oculistico completo, che in seguito viene effettuato periodicamente, a seconda della refrazione e delle prestazioni funzionali dell'occhio; e
 - ii) tutte le visite di riconvalida e rinnovo devono prevedere un esame oculistico di routine.
- 2) Per un certificato medico di classe 2:
 - i) la visita iniziale e tutte le visite di riconvalida e rinnovo devono prevedere un esame oculistico di routine; e
 - ii) un esame oculistico completo deve essere effettuato quando indicato clinicamente.
- c) L'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione, deve essere la seguente:
 - 1) nel caso di certificati medici di classe 1, 6/9 (0,7) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/6 (1,0) o più;
 - 2) nel caso di certificati medici di classe 2, 6/12 (0,5) o più in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/9 (0,7) o più. I richiedenti con una visione inferiore alla norma in un occhio possono essere giudicati idonei in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente;
 - 3) i richiedenti il primo rilascio di un certificato medico di classe 1 con una visione inferiore alla media in un occhio sono giudicati non idonei. Alla riconvalida, i richiedenti che evidenzino una visione inferiore alla norma in un occhio sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei ove siano improbabili interferenze con l'esercizio sicuro della licenza posseduta.
- d) I richiedenti devono essere in grado di leggere una tavola N5 (o equivalente) a 30-50 cm e una tavola N14 (o equivalente) a 100 cm, con correzione, se prescritta.
- e) I richiedenti di un certificato medico di classe 1 devono dimostrare di possedere un campo visivo normale e una normale funzione binoculare.
- f) I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico agli occhi possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione oftalmica soddisfacente.
- g) I richiedenti con una diagnosi clinica di cheratocono possono essere giudicati idonei a seguito di una visita di un oftalmologo con esito soddisfacente. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- h) I richiedenti affetti da:
 - 1) astigmatismo;
 - 2) anisometropia;possono essere giudicati idonei a seguito di un esame oftalmico soddisfacente.
- i) I richiedenti affetti da diplopia sono giudicati non idonei.
- j) Occhiali e lenti a contatto. Se una funzione visiva soddisfacente si ottiene solo con l'utilizzo di correzioni:
 - 1) i) per la visione da lontano, nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza si devono portare occhiali o lenti a contatto;
 - ii) per la visione da vicino, nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza deve essere disponibile un paio di occhiali per l'uso da vicino;
 - 2) un paio di occhiali correttivi di riserva deve essere prontamente disponibile per l'uso immediato nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza;
 - 3) la correzione deve permettere una funzione visiva ottimale, essere ben tollerata e adatta per scopi aeronautici;
 - 4) le eventuali lenti a contatto utilizzate devono essere per la visione da lontano, monofocali, non colorate e ben tollerate;
 - 5) i richiedenti con un elevato errore refrattivo devono utilizzare lenti a contatto o occhiali con lenti a indice elevato;

- 6) per soddisfare i requisiti visivi non deve essere utilizzato più di un paio di occhiali;
- 7) l'utilizzo di lenti ortocheratologiche non è consentito.

MED.B.075 Percezione dei colori

- a) I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di percepire prontamente i colori necessari per lo svolgimento sicuro svolgimento delle loro funzioni.
- b) *Esame*
 - 1) Per il primo rilascio di un certificato medico, i richiedenti devono superare il test di Ishihara.
 - 2) I richiedenti che non superano il test di Ishihara devono sottoporsi ad ulteriori test di percezione dei colori per stabilire se sono cromaticamente sicuri.
- c) Nel caso di certificati medici di classe 1, i richiedenti devono avere una normale percezione dei colori ed essere cromaticamente sicuri. I richiedenti che non superano gli ulteriori test di percezione dei colori sono giudicati non idonei. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- d) Nel caso di certificati medici di classe 2, ove i richiedenti non abbiano una percezione soddisfacente dei colori, i privilegi della licenza di volo sono limitati alle ore diurne.

MED.B.080 Otorinolaringoiatria

- a) I richiedenti non devono presentare anomalie funzionali di orecchie, naso, seni paranasali o gola, ivi compresa la cavità orale, i denti e la laringe, né condizioni patologiche attive, congenite o acquisite, acute o croniche, o postumi di interventi chirurgici o traumi, che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) L'udito deve essere soddisfacente per l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- c) *Esame*
 - 1) L'udito deve essere controllato in tutte le visite mediche.
 - i) Nel caso di certificati medici di classe 1 e classe 2, quando alla licenza deve essere aggiunta un'abilitazione al volo strumentale, l'udito viene verificato con l'audiometria tonale pura nella prima visita e nelle successive visite di riconvalida o rinnovo, ogni cinque anni fino ai 40 anni di età e in seguito ogni due anni.
 - ii) Nella visita iniziale, i richiedenti sottoposti a controllo con audiometria tonale pura non devono avere una perdita di udito superiore a 35 dB alle frequenze 500, 1 000 e 2 000 Hz, o superiore a 50 dB a 3 000 Hz in ciascun orecchio. Alla visita di riconvalida o rinnovo, i richiedenti con una perdita di udito superiore devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.
 - iii) I richiedenti con ipoacusia devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.
 - 2) Un esame completo orecchio-naso-gola deve essere effettuato per il primo rilascio di un certificato medico di classe 1 e in seguito periodicamente, se indicato sulla base del quadro clinico.
- d) I richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da:
 - 1) processi patologici attivi, acuti o cronici, dell'orecchio medio o interno;
 - 2) perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;
 - 3) disturbi della funzione vestibolare;
 - 4) restrizione significativa dei passaggi nasali;
 - 5) disfunzioni dei seni paranasali;
 - 6) significativa malformazione o infezione acuta o cronica della cavità orale o del tratto respiratorio superiore;
 - 7) disturbi significativi della parola o della voce;devono sottoporsi a ulteriori esami medici e valutazioni, per accertare che la condizione non interferisca con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza posseduta.

e) Valutazione aeromedica:

- 1) i richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi della funzione vestibolare sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze;
- 2) l'idoneità dei richiedenti di certificati medici di classe 2 affetti da disturbi della funzione vestibolare viene stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.085 Dermatologia

I richiedenti non devono essere affetti da malattie dermatologiche conclamate che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.

MED.B.090 Oncologia

- a) I richiedenti non devono presentare patologie maligne conclamate, di tipo primario o secondario, che possano interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) Dopo il trattamento della patologia maligna, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione oncologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità. I richiedenti un certificato medico di classe 1 sono rinviati all'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 viene stabilita in consultazione con l'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- c) I richiedenti con una storia o una diagnosi clinica conclamata di tumore maligno intracerebrale sono giudicati non idonei.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per certificati medici LAPL

MED.B.095 Visite e/o valutazioni mediche dei richiedenti di certificati medici LAPL

- a) I richiedenti di certificati medici LAPL sono valutati sulla base delle migliori pratiche di medicina aeronautica.
- b) Occorre prestare un'attenzione particolare alla storia clinica completa del richiedente.
- c) La valutazione iniziale, tutte le successive valutazioni dopo i 50 anni di età e le valutazioni nel caso in cui l'esaminatore non sia in possesso della storia clinica del richiedente, comprendono quantomeno i seguenti esami:
 - 1) esami clinici;
 - 2) pressione arteriosa;
 - 3) esame delle urine;
 - 4) capacità visiva;
 - 5) capacità uditiva.
- d) Le valutazioni successive — dopo la valutazione iniziale e in seguito fino ai 50 anni di età — comprendono:
 - 1) la valutazione della storia clinica del titolare di certificato medico LAPL;
 - 2) i punti di cui alla lettera c), se ritenuto necessario dall' AeMC, dall'AME o dal medico generico, in conformità delle migliori in conformità alle migliori pratiche della medicina aeronautica.

SOTTOPARTE C

REQUISITI PER L'IDONEITÀ MEDICA DELL'EQUIPAGGIO DI CABINA

SEZIONE 1

Requisiti generali

MED.C.001 Aspetti generali

I membri dell'equipaggio di cabina esercitano i compiti e le funzioni richiesti dalle norme di sicurezza dell'aviazione su un aeromobile solo se soddisfano i requisiti indicati nella presente parte.

MED.C.005 Valutazioni aeromediche

- a) I membri dell'equipaggio di cabina devono sottoporsi a valutazioni aeromediche al fine di verificare se sono esenti da disturbi fisici o mentali che potrebbero comportare l'inabilitazione o l'incapacità di svolgere i compiti e le funzioni loro assegnati.
- b) Ciascun membro dell'equipaggio di cabina deve sottoporsi a una valutazione aeromedica prima di essere assegnato al primo incarico su un aeromobile, e successivamente a intervalli di massimo 60 mesi.
- c) Le valutazioni aeromediche sono effettuate da un AME, un AeMC, o da uno o di uno specialista di medicina del lavoro, se sono soddisfatti i requisiti previsti al punto MED.D.040.

SEZIONE 2

Requisiti per la valutazione aeromedica dell'equipaggio di cabina**MED.C.020 Aspetti generali**

I membri dell'equipaggio di cabina devono essere esenti da:

- a) anomalie, congenite o acquisite;
- b) malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche;
- c) ferite, danni o conseguenze negative di interventi chirurgici; e
- d) conseguenze o effetti collaterali dell'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, a titolo terapeutico, diagnostico o preventivo; che possano determinare un grado di incapacità funzionale tale da comportare l'inabilitazione o l'incapacità di svolgere i compiti e le funzioni di sicurezza loro assegnati.

MED.C.025 Contenuto delle valutazioni aeromediche

- a) Una valutazione aeromedica iniziale deve comprendere almeno quanto segue:
 - 1) una valutazione della storia clinica del candidato membro dell'equipaggio di cabina; e
 - 2) un esame clinico degli aspetti seguenti:
 - i) apparato cardiovascolare;
 - ii) apparato respiratorio;
 - iii) apparato muscolo-scheletrico;
 - iv) otorinolaringoiatria;
 - v) sistema visivo; e
 - vi) percezione dei colori.
- b) Ciascuna valutazione aeromedica successiva deve comprendere:
 - 1) una valutazione della storia clinica del membro dell'equipaggio di cabina; e
 - 2) un esame clinico se ritenuto necessario, in conformità delle migliori in conformità alle migliori pratiche della medicina aeronautica.
- c) Ai fini delle lettere a) e b), in caso di dubbio o se il quadro clinico lo richiede, la valutazione aeromedica di un membro dell'equipaggio di cabina deve comprendere ulteriori esami medici, test o indagini che siano ritenuti necessari dall'AME, dall'AeMC o da uno specialista di medicina del lavoro.

SEZIONE 3

Requisiti aggiuntivi per i richiedenti o i titolari di un attestato di equipaggio di cabina**MED.C.030 Rapporto medico sull'equipaggio di cabina**

- a) Al completamento di ciascuna valutazione aeromedica, i richiedenti e i titolari di un attestato di equipaggio di cabina:
 - 1) ricevono un rapporto medico da AME, AeMC o da uno specialista di medicina del lavoro; e

- 2) forniscono le relative informazioni, ovvero una copia del rapporto medico sull'equipaggio di cabina, all'operatore che si avvale dei loro servizi.

b) *Rapporto medico sull'equipaggio di cabina*

Il rapporto medico sull'equipaggio di cabina indica la data della valutazione aeromedica, se il membro dell'equipaggio di cabina è stato giudicato idoneo o non idoneo, la data della successiva valutazione aeromedica e, se del caso, eventuali limitazioni. Qualsiasi altro elemento è soggetto alla riservatezza medica, in conformità del punto MED.A.015.

MED.C.035 Limitazioni

- a) Qualora il titolare di un attestato di equipaggio di cabina non soddisfi pienamente i requisiti medici specificati nella sezione 2, l'AME, l'AeMC o uno specialista di medicina del lavoro valutano se egli sia in grado di svolgere le proprie mansioni in sicurezza attenendosi a una o più limitazioni.
- b) Eventuali limitazioni all'esercizio dei privilegi conferiti dall'attestato di equipaggio di cabina sono specificate nel rapporto medico sull'equipaggio di cabina e possono essere revocate solo da un AME, un AeMC o da uno specialista di medicina del lavoro in consultazione con un AME.

SOTTOPARTE D

ESAMINATORI AEROMEDICI (AME), MEDICI GENERICI (GMP), SPECIALISTI DI MEDICINA DEL LAVORO (OHMP)

SEZIONE 1

Esaminatori aeromedici

MED.D.001 Privilegi

- a) I privilegi di un esaminatore aeromedico (AME) consistono nel rilasciare, riconvalidare e rinnovare certificati medici di classe 2 e certificati medici LAPL, nonché effettuare le relative valutazioni e esami medici.
- b) I titolari di un certificato di AME, se soddisfano i requisiti di cui al punto MED.D.015, possono richiedere l'estensione dei loro privilegi agli esami medici per la riconvalida e il rinnovo di certificati medici di classe 1.
- c) La portata delle prerogative dell'AME, ed eventuali condizioni inerenti, sono specificate nel certificato.
- d) I titolari di un certificato di AME non possono effettuare visite e valutazioni aeromediche in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato di AME, salvo quando:
 - 1) lo Stato membro ospitante abbia concesso loro l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale in quanto medici specializzati;
 - 2) abbiano comunicato all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'intenzione di effettuare esami e valutazioni aeromedici e di rilasciare certificati medici nell'ambito delle loro prerogative in quanto AME; e
 - 3) abbiano ricevuto istruzioni dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

MED.D.005 Domanda

- a) La domanda di certificato di esaminatore aeromedico (AME) deve essere presentata nella forma e secondo le modalità specificate dall'autorità competente.
- b) Per richiedere un certificato di AME occorre fornire all'autorità competente le seguenti informazioni:
 - 1) dati personali e indirizzo professionale;
 - 2) documentazione che attesti l'osservanza dei requisiti stabiliti al punto MED.D.010, compreso un certificato attestante la partecipazione al corso di formazione in medicina aeronautica adeguato ai privilegi oggetto della domanda;
 - 3) una dichiarazione scritta che l'AME rilascerà certificati medici sulla base dei requisiti della presente parte.
- c) Quando l'AME effettua valutazioni aeromediche in più sedi, è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni pertinenti in merito a tutte le sedi in cui esercita.

MED.D.010 Requisiti per il rilascio di un certificato di AME

I richiedenti un certificato di AME assortito dei privilegi per il rilascio iniziale, la riconvalida e il rinnovo di certificati medici di classe 2 devono:

- a) essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e possedere un certificato di formazione specialistica;
- b) aver completato un corso di formazione di base in medicina aeronautica;
- c) dimostrare all'autorità competente:
 - 1) di disporre di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per le visite aeromediche; e
 - 2) di aver adottato le procedure e le condizioni necessarie per garantire la riservatezza medica.

MED.D.015 Requisiti per l'estensione dei privilegi

I richiedenti un certificato di AME che estenda i relativi privilegi al rilascio, alla riconvalida e al rinnovo di certificati medici di classe 1 devono possedere un certificato valido di AME e:

- a) aver effettuato almeno 30 visite per il rilascio, la riconvalida o il rinnovo di certificati medici di classe 2 in un periodo non superiore ai 5 anni precedenti la domanda;
- b) aver completato un corso di formazione avanzato in medicina aeronautica; e
- c) aver ricevuto una formazione pratica presso un AeMC o sotto la supervisione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.D.020 Corsi di formazione in medicina aeronautica

- a) I corsi di formazione in medicina aeronautica devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro dove l'organizzazione che li impartisce ha la propria sede principale. L'organizzazione che impartisce i corsi deve dimostrare che il programma di studio è adeguato e che le persone incaricate della formazione possiedono conoscenze ed esperienza adeguate.
- b) Salvo nel caso dei corsi di aggiornamento, i corsi prevedono al termine una prova scritta sugli argomenti trattati.
- c) L'organizzazione che impartisce il corso rilascia un certificato di partecipazione ai candidati che hanno superato l'esame.

MED.D.025 Modifiche al certificato di AME

- a) Gli AME sono tenuti a comunicare all'autorità competente i seguenti cambiamenti che potrebbero avere rilevanza per i rispettivi certificati:
 - 1) l'AME è oggetto di un procedimento disciplinare o di un'indagine da parte di un organismo medico di regolamentazione;
 - 2) sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni alle quali è stato concesso il certificato, compreso il contenuto delle dichiarazioni presentate con la domanda;
 - 3) non sono più soddisfatti i requisiti per il rilascio;
 - 4) sono cambiati la sede o l'indirizzo postale dell'esaminatore aeromedico.
- b) La mancata comunicazione di tali informazioni all'autorità competente può comportare la sospensione o la revoca dei privilegi del certificato sulla base di una decisione in tal senso dell'autorità competente.

MED.D.030 Validità dei certificati di AME

Un certificato di AME è rilasciato per un periodo non superiore a tre anni. Il certificato è riconvalidato se il titolare:

- a) continua a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e per mantenere la qualifica di medico generico ai sensi delle leggi nazionali;
- b) nel corso degli ultimi 3 anni ha frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica;

- c) ha effettuato almeno 10 visite aeromediche ogni anno;
- d) continua a conformarsi ai termini del certificato; e
- e) esercitati i suoi privilegi in conformità alla presente parte.

SEZIONE 2

Medici generici (GMP)

MED.D.035 Requisiti per i medici generici

- a) I medici generici possono svolgere la funzione di AME per il rilascio di certificati medici LAPL soltanto
 - 1) se esercitano la propria attività in uno Stato membro in cui i medici generici hanno un accesso adeguato alla documentazione medica completa dei richiedenti; e
 - 2) in conformità con eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti ai sensi della legge nazionale.
- b) Per rilasciare certificati medici LAPL, i medici generici (GMP) devono essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina ai sensi della legislazione nazionale.
- c) I medici generici che svolgono funzioni di AME sono tenuti a comunicare la propria attività all'autorità competente.

SEZIONE 3

Specialisti di medicina del lavoro (OHMP)

MED.D.040 Requisiti per gli specialisti di medicina del lavoro

Gli specialisti di medicina del lavoro possono effettuare valutazioni aeromediche dell'equipaggio di cabina solo se:

- a) l'autorità competente è certa che il sistema di medicina del lavoro nazionale pertinente può garantire l'osservanza dei requisiti applicabili della presente parte;
 - b) sono abilitati all'esercizio della medicina e qualificati in medicina del lavoro ai sensi delle leggi nazionali; e
 - c) hanno acquisito conoscenze di medicina aeronautica attinenti al contesto operativo dell'equipaggio di cabina.
-